

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 388 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	52
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	54
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Atto n. 387 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	53
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	55

##### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 6 ottobre 2011. — Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO.*

##### **La seduta comincia alle 13.25.**

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 388.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre scorso.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, essendo pervenuti sia i rilievi espressi dalla V Commissione sulle conseguenze di carattere finanziario sia il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Commissioni possono procedere all'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), intervenendo in sostituzione del relatore della II Commissione, onorevole Cassinelli, illustra brevemente, anche a nome del relatore per la XII Commissione, una proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto in esame (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.**

**Atto n. 387.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre scorso.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, essendo pervenuti sia i rilievi

espressi dalla V Commissione sulle conseguenze di carattere finanziario sia il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Commissioni possono procedere all'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Marco RONDINI (LNP), *relatore per la XII Commissione*, formula, anche a nome del relatore per la II Commissione, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

**La seduta termina alle 13.30.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.  
Atto n. 388.**

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, reso il 22 settembre 2011;

rilevato come l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo rechi una definizione di « sostanza chimica » difforme da quella contenuta nell'articolo 3, comma 1, del Regolamento CE/689/2008;

rilevato altresì come l'articolo 2 non preveda la definizione di « pesticidi » e come tale definizione sia invece rinvenibile nell'articolo 3, comma 4 del Regolamento CE/689/2008;

ritenuto che le predette definizioni siano funzionali alla configurazione di fattispecie, anche sotto il profilo sanzionatorio, corrispondenti alle previsioni del diritto comunitario,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 2, comma 1, lettera a), recependo la definizione di « sostanza chimica » di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento CE/689/2008;

all'articolo 2, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di introdurre la definizione di « pesticidi », recependo quella di cui all'articolo 3, comma 4, del Regolamento CE/689/2008.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.  
Atto n. 387.**

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, reso il 22 settembre 2011;

rilevato che:

le disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame accomunano, in genere, condotte puramente omissive (come, ad esempio, l'omessa classificazione o etichettatura) e condotte difformi da prescrizioni tecniche (quali, ad esempio, la classificazione e l'etichettatura difformi da quanto previsto dagli allegati del Regolamento), applicando ad entrambe la medesima sanzione amministrativa pecuniaria, sia pure graduata tra un minimo ed un massimo;

le predette condotte appaiono oggettivamente diverse tra loro e dotate di un diverso grado di offensività, come d'altra parte dimostra l'articolo 11 dello schema

di decreto legislativo, che solo per quelle del secondo tipo (condotte difformi a prescrizioni tecniche) prevede una diminuzione della sanzione da un terzo alla metà;

la disposizione di cui all'articolo 11, recante « criteri per la decurtazione delle sanzioni » non appare essere quella tecnicamente più corretta al fine di adeguare l'entità della sanzione alla gravità della condotta;

sembra infatti preferibile operare una distinzione tra le condotte puramente omissive e quelle difformi da prescrizioni tecniche, prevedendo per ciascuna condotta un'autonoma sanzione che tenga conto dello specifico grado di offensività e sia rispettosa del principio di proporzionalità,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 11 e, conseguentemente, di operare una distinzione tra le condotte puramente omissive e quelle difformi da prescrizioni tecniche, prevedendo per ciascuna condotta un'autonoma sanzione che tenga conto dello specifico grado di offensività e sia rispettosa del principio di proporzionalità.